



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO - SEZ 1^

nella persona del dott. Martino Giacovelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta in prima istanza al R.G. n. avente per oggetto:
Opposizione a cartella esattoriale per l'importo di € 2.142,03 a seguito di presunte
violazioni al CDS, promossa da:

C. C. residente in , elettivamente ivi domiciliato in alla Via n.
nello studio dell'avv. N.N. in virtù di mandato in atti, **opponente**

CONTRO

E. S.p.A., Agente della Riscossione, con sede in , rappresentata e difesa
dall'Avv. S.D. presso il cui studio, in è elettivamente domiciliata
parte resistente

NONCHE' CONTRO

P. DI T., in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. di Stato di Lecce
altra parte resistente

Conclusioni per l'E.:

Voglia l'On. Giudice di Pace adito, *contrariis reiectis*,

1) rigettare ogni richiesta formulata nei confronti di E. S.p.A., in quanto
inammissibile, improcedibile, nulla e, comunque, poiché infondata in fatto e diritto
e comunque sfornita di prova;

2) condannare chi di ragione al pagamento delle spese,...”

Conclusioni per le altre parti:

per come riportate negli atti processuali che qui si intendono trascritte.

.SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in riassunzione depositato in data 19.09.2014 presso la
Cancelleria del Giudice di Pace di TARANTO, l'opponente proponeva opposizione
ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. dell'importo di €. 2.142,03 (a seguito del mancato pagamento della sanzione amministrativa di cui al

verbale in data 02.11.2009 n.) per sentire dichiarare la nullità della suddetta cartella di pagamento impugnata emessa in virtù di ruolo esecutivo formato dall'Ente Prefettura, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, con vittoria di spese.

A sostegno della propria domanda, parte deduceva – in estrema sintesi – il difetto di titolarità dell'autoveicolo tg. alla data 02.11.2009 non era di proprietà della parte opponente, ma di certo P.Giovanni, per cui affermava la propria estraneità alla violazione contestata, chiedendo di conseguenza il risarcimento dei danni, come da principio della Corte di Cassazione n. 23993 del 19.11.2007.

Si costituiva in giudizio la S.p.A. E., in persona dell'Avv. , come sopra rappresentata e difesa, la quale impugnava e disconosceva integralmente il contenuto dell'avverso ricorso introduttivo, di cui chiedeva respingersi ogni domanda nei confronti di essa E.

Si costituiva altresì la Prefettura di T. tramite l'Avv. Alessandra I. R. dell'Avvocatura di Stato di Lecce, esibendo copia del verbale notificato a P. G. in qualità di trasgressore in data 02.11.2009, riconoscendo in pratica l'errore commesso nei confronti dell'odierno opponente.

All'udienza del 06.10.2014 perveniva nota dell'Avvocatura di Stato di Lecce con la quale si comunicava lo sgravio in corso a favore dell'opponente.

La causa continuava per il risarcimento dei danni avanzata dall'opponente per avere la P. emessa erroneamente la cartella esattoriale.

Subentrato l'attuale GDP al precedente Dr. D'Elia Cosimo, dimesso dalle funzioni per raggiunti limiti di età, sulla base della documentazione esibita, precisate le conclusioni e non essendo necessaria alcuna istruttoria, la causa era trattata in decisione, dopo la discussione all'udienza del 10.12.2015.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La precedente sentenza in data 11.08.2012 n. 2542/2012 emessa dal GDP di Taranto del Dr. Francesco Liaci, annullata poi dal Tribunale di Taranto con propria sentenza in data 17.02.2014 n. 499/2014 a seguito del difetto di notifica della citazione in primo grado ai sensi dell'art. 11 RD 1611/1933, questa ultima sentenza di appello non può che essere condivisa nell'istruttoria e nelle motivazioni anche nella odierna causa in riassunzione con il contraddittorio ricostituito dalle parti.

Non va sottaciuto l'ulteriore disagio che ha subito la parte opponente che ha dovuto riassumere una controversia del tutto di facile soluzione sulla base della documentazione esibita e depositata nei fascicoli della precedente causa RG. N. 2834 anno 2012, avente lo stesso oggetto.

Si richiama l'art. 11 del R.D. n. 1611/1933 sulla citazione in giudizio delle Amministrazioni dello Stato ed altre notificazioni alle stesse, il quale espressamente prevede:

“ Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente .

Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza.

Le notificazioni di cui ai comma precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio.”

Orbene, l'art. 7 del D.Lg.vo n. 150/2011, in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, prevede:

“ 1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.

2. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso è altresì inammissibile se è stato previamente presentato ricorso ai sensi dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. *L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.*
5. *La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.*
6. *L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.*
7. *Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente ed ai soggetti di cui al comma 5.*
8. *Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. L'amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.*”

Dal combinato disposto delle norme suddette non è errato dedurre che la Prefettura ha la facoltà di avvalersi di propri funzionari e solo quando la controversia presenta particolari difficoltà processuali può invocare di essere assistita dalla difesa dell'Avvocatura di Stato.

Ciò per evidenti motivi di economia processuale.

Passando all'esame del merito, si osserva che il certificato cronologico del PRA di Taranto ha dimostrato e non può che non dimostrare tuttora che l'autoveicolo tg.

sin dal 18.04.08 non si appartiene all'opponente , per cui va confermata l'estraneità di qualsiasi responsabilità dello stesso dalla violazione di cui verbale in data 02.11.2009 n. posto a base dell'emissione della cartella esattoriale impugnata.

Per quanto riguarda la condanna alle spese processuali ed al risarcimento dei danni richiesto dalla parte opponente si osserva che la Corte di Cassazione con la **Sentenza n. 23993/2007 del 19/11/2007**, ha affermato il principio fondamentale, sancito dalla Carta Costituzionale, del diritto al riconoscimento delle spese legali a

favore del cittadino che abbia impugnato una cartella esattoriale o una sanzione amministrativa. Se, infatti, il giudice riconosce l'illegittimità della cartella o della sanzione elevata o di un conseguente provvedimento della P.A., altrettanto dovrà riconoscere al cittadino, ingiustamente sanzionato, il diritto al ristoro delle spese legali che questi ha necessariamente dovuto sostenere, non essendo esperto di norme sostanziali e procedurali. Lasciare a carico del cittadino il costo delle spese legali significherebbe comunque sanzionarlo anche in caso del riconoscimento del proprio diritto all'annullamento della sanzione stessa.

La presente annosa controversia si sarebbe potuta evitare se solo gli organi competenti avessero agito con la normale diligenza e con la consapevolezza che provvedimenti emessi per errore vanno immediatamente rimossi, comportano senza dubbio una lesione dei diritti del cittadino, costretto, peraltro, a rivolgersi al patrocinio di un difensore per l'inevitabile tutela giudiziaria dei propri diritti.

Si richiama la circolare Prot. n. M/2413-11 Roma, 10 marzo 1999 del Ministero dell'Interno DIREZ. GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE - Ufficio Studi per l'Amministrazione Generale e per gli Affari, la quale in materia di annullamento di verbali in sede di autotutela, ha precisato, tra l'altro, che "...Comunque, la ipotizzata situazione di erronea iscrizione a ruolo - nella quale è indubbio che in favore del presunto trasgressore vi siano ragioni di giustizia sostanziale - potrebbe trovare una soluzione attraverso una interpretazione analogica dell'art. 390 del Regolamento di esecuzione del C.d.S." (Si osserva, infatti, che se le norme della legge n. 689/81 sono norme speciali e quindi non suscettibili di interpretazione analogica, le norme regolamentari sfuggono a tale principio, trattandosi di norme semplici di applicazione). Tale norma, come è noto, dispone che "in caso di erronea iscrizione a ruolo, l'autorità amministrativa che ha emesso il ruolo ai sensi dell'art. 206, comma 2, del codice, chiede all'esattore la cancellazione" e, conseguentemente, di non procedere più contro la persona a cui per errore è stata notificata la cartella di pagamento...". Orbene, se fino al 31.12.2009 spesso il verbale era annullato con compensazione di spese giudiziali per motivi di giustizia sostanziale, ora a partire dal 01.01.2010, come ben noto, vi è l'obbligo del pagamento del contributo, e quindi con l'assoggettamento del ricorso ad una spesa minima di euro 43.

Ne consegue la condanna al risarcimento dei danni che va confermata equitativamente nella somma di € 500,00, oltre alle spese processuali che vanno liquidate per come in dispositivo.

P.Q.M.

il giudice di pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento n. dell'importo di €. 2.142,03 (a seguito del mancato pagamento della sanzione amministrativa di cui al verbale in data 02.11.2009 n.) , rigettate e/o ritenute assorbite ogni altra deduzione, così decide:

- 1) annulla la cartella impugnata;
- 2) Condanna la Prefettura di T. in p.l.r.p.t. al rimborso a favore della parte opponente della somma di € quale risarcimento dei danni;
- 2) Condanna la Prefettura di T. in p.l.r.p.t. al rimborso a favore della parte opponente, delle spese e competenze di lite che liquida in complessivi € di cui € per spese ed € € per competenze professionali, oltre IVA e CAP come per legge.

Così deciso a Taranto il 30 dicembre 2015

Il Giudice di Pace
(dott. Martino Giacovelli)